

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 2 FEBBRAIO 1993, N. 284

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RIGUARDANTI I TERMINI DI COMPLETAMENTO ED I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI IMPUTATI ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'INTERNO

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici.
3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2. DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'interno abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'interno, della richiesta o della proposta.

Art. 3. DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per

le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4. COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al primo comma sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, terzo comma, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione o nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

"2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non è già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale".

Art. 6. TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione dell'interno, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate.
3. I termini di cui ai commi primo e secondo costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
5. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi "o nuovi termini" di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono "integrati o" modificati in conformità.

Art. 7. ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. "Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di qualificazione e capacità tecnica

equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali è possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, se necessario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non provvede, in via generale, nei modi sopraindicati, il responsabile del procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche".

Art. 8. PARERE FACOLTATIVO DEL CONSIGLIO DI STATO

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrativi o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9. UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE

1. Relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in conformità al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985 e successive modifiche, nonché, il servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di cui alla tabella G del DM 2 agosto 1973 così come modificata dal DM 17 luglio 1982.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i settori e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari indicati dall'art. 7 del DPR 24 aprile 1982, n. 340, le divisioni e gli uffici per la trattazione degli affari indicati dal DM 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e gli ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.

Art. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 9 può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento di cui al primo comma esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento; egli svolge altresì tutti gli altri compiti

indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11. UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che regolano l'ordinamento speciale dell'amministrazione dell'interno e quelle recate dal DPR 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno sono da considerare responsabili dell'adozione del provvedimento finale i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione degli atti di propria competenza, nonché i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio.

Art. 12. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li prevede, con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

TABELLA A

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CORPO NAZIONALE DEI VV.F.

Servizio Tecnico Centrale

FATTISPECIE (provvedimento)	Fonte NORMATIVA	TERMINE FINALE
Deroga al certificato di prevenzione incendi	D.P.R. n. 577 del 82 D.M. 24 febbraio 1995, art. 2	360 gg.
Approvazione dispositivi di sicurezza per impianti termici civili	Artt. 2 e 4, L. 966/1965	120 gg.
Approvazione distributori carburante, altre apparecchiature di cui al D.M. 31 luglio 1934	D.M. 31 luglio 1934 D.M. 24 febbraio 1995	120 gg.
Approvazione di tipo e commercializzazione degli estintori portatili e carrellati d'incendio	D.M. 31 luglio 1934 D.M. 20 dicembre 1982 D.M. 6 marzo 1992 D.M. 24 febbraio 1995	120 gg.
Approvazione tubazioni flessibili idriche antincendio (manichette)	D.M. 31 luglio 1934	120 gg.
Approvazione di tipo di prodotti a tecnologia innovativa	D.M. 31 luglio 1934 D.M. 24 febbraio 1995, art 1, comma 2	180 gg. (2)
Autorizzazione alla iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla L. 7 dicembre 1984, n. 818	D.P.R. 577/82 L. 818/84 D.M. 26 marzo 1985	300 gg.
Omologazione materiali e prodotti verniciati nella reazione al fuoco	D.M. 26 giugno 1984 L. 469/61 D.M. 6 marzo 1992	240 gg.
Omologazione di porte nella resistenza al fuoco	D.M. 14 dicembre 1993	120 gg.
Corsi di prevenzione incendi per professionisti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla L. 818/84	L. 818/84 D.M. 25 marzo 1985	120 gg.

(2) Con esclusione dei periodi occorrenti per la sperimentazione del prototipo.

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato di reazione al fuoco dei materiali	Artt. 3 e 6, L. 966/65 Art. 8, D.M. 26 giugno 1984	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato di reazione al fuoco dei prodotti verniciati ignifughi	Artt. 3 e 6, L. 966/65 Art. 4, D.M. 6 marzo 1992	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per gli estintori portatili di incendio	Artt. 3 e 6, L. 966/65 D.M. 20 dicembre 1982	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per i mezzi di protezione delle vie respiratorie	Artt. 3 e 6, L. 966/65	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per gli agenti estinguenti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per gli estintori carrellati	Artt. 3 e 6, L. 966/65 Art. 4, D.M. 6 marzo 1992	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la rispondenza dei rivelatori di fumo alle norme vigenti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	180 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la rispondenza dei rivelatori termici alle norme vigenti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio dei certificati per apparati di controllo e misura di radiazioni ionizzanti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per le sorgenti radioattive di rivelatori di fumo	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la determinazione della resistenza meccanica di elementi strutturati in genere	Artt. 3 e 6, L. 966/65	150 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la resistenza meccanica di cubetti di calcestruzzo, tondini da costruzione, materiale da costruzione	Artt. 3 e 6, L. 966/65	60 gg.

Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la caratterizzazione delle chiusure antipánico di porte e di altri dispositivi simili	Artt. 3 e 6, L. 966/65	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la determinazione al fuoco di elementi costruttivi in genere	D.M. 14 dicembre 1993 Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per tubazioni flessibili anticendi	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per tubazioni semirigide per naspi antincendio	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per tubazioni flessibili	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per lance idriche	Artt. 3 e 6, L. 966/65	180 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per erogatori(sprinkler)	Artt. 3 e 6, L. 966/65	180 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per erogatori aperti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per serbatoi	Artt. 3 e 6, L. 966/65	300 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per idranti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	240 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per generatori termici, valvole a comando meccanico, valvole meccaniche, elettrovalvole dispositivi di controllo fiamma, dispositivi di intercettazione, bruciatori misti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	200 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per distributori di carburanti gassosi, valvole eccesso di flusso, contenitori e distributori mobili, tubi e valvole per fluidi combustibili valvole di troppo pieno e di ritegno, dispositivi di sicurezza per gruppi elettrogeni, dispositivi di sicurezza per serbatoi GPL con capacità non superiore a 5 mc., distributori di carburante, pompe sommerse, dispositivi di accettori di banconote e/o carte di credito, dispositivi di travaso a ciclo chiuso, gruppi di saturazione, attrezzature per aree di servizio, indicatori di livello, dispositivi antirabocco e valvole eccesso di flusso.	Artt. 3 e 6, L. 966/65	200 gg.
Esame istruttorio della documentazione relativa agli accertamenti tecnici per l'autorizzazione dei laboratori esterni	Art. 6, D.M. 26 aprile 1985	40 gg.
Ispezione presso il laboratorio per l'effettuazione degli accertamenti tecnici relativi all'autorizzazione	Art. 6, D.M. 26 marzo 1985	30 gg.

N.B. I termini finali indicati decorrono dalla data di consegna, da parte del richiedente, della campionatura e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi delle tariffe orarie concernenti le prove di laboratorio, con esclusione del precedente periodo dell'esame istruttorio della documentazione relativa alla certificazione di laboratorio inerente a ciascuna prova specifica.

Tabella B (1)

(1) Tabella così sostituita dalla tabella B del D.M. 19-19-1996, n. 702, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto 702/1996.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURE

FATTISPECIE (provvedimento)	Fonte Normativa	Termine finale
Esercizio dell'attività di fuochino	D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302	330 gg.
Concessione per la distribuzione automatica di carburante	L. 18 dicembre 1970, n. 1034 D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 D.P.C.M. 11 settembre 1989	365 gg.
Concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali di capacità non superiore ai 50 metri cubi	L. 21 marzo 1958, n. 327 L. 7 maggio 1965, n. 460 L. 2 febbraio 1973, n. 7 D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300	180 gg.
Autorizzazioni alle competizioni sportive su strada	Art. 9 DLgs 30 aprile 1992, n. 285	30 gg.

COMANDI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO

FATTISPECIE (provvedimento)	Fonte Normativa	Termine finale
Certificato prevenzione incendi	L. n. 966/65 D.P.R. n. 577/82	365 gg.